



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: PNRR M.4 C.1 I.3.3 - LAS 21.00025 Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio - I.P.S.I.A. – A.Odero - Via Briscata, 4 – Genova - CIG 9339751E55 , CUP D31D20000580001 - ID 4542

TRA

- la Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Paolo Sinisi, nato a Genova (GE) il 18 settembre 1960 (C.F. SNSPLA60P18D969P), nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi scuole e governance, e

- Edilpiemme S.R.L. (C.F.: 02976240107 P.IVA: 02976240107, avente sede in Genova (GE), Via T. Invrea 18/1 (di seguito anche "Appaltatore"), rappresentata dal Geom. Pasquale Meringolo, nato a Acri (CS) il 20 gennaio 1940, C.F.: MRNPQL40A20A053J, della quale è Amministratore Unico e Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Genova (documento digitale n.T 486483478 del 31 agosto 2022, in atti).

PREMESSO

- che con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1692 del 25/07/2022 è stato disposto l'avvio di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n.76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall'art. 51 delle Legge



n. 108 del 2021 per la scelta del contraente per l'affidamento del lavoro in oggetto, e ha approvato la documentazione di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 2067 del 14/09/2022 il Dirigente della Direzione Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, Edilpiemme S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 21 febbraio 2023;

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo l'obbligo di recesso da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia;

- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali Edilpiemme S.R.L. ha presentato garanzia fideiussoria n.28020048032 rilasciata il 24 ottobre 2022 da Tokio Marine HCC - Ag. CCH S.A.S. di Guido Novella & C - Genova, per una somma garantita pari a € 79.279,83#, giuste le riduzioni di legge;

- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.



L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a Edilpiemme S.R.L., e per essa al Geom. Pasquale Meringolo, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento: "PNRR M.4 C.1 I.3.3 - LAS 21.00025 Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini antincendio - I.P.S.I.A. – A.Odero Via Briscata, 4 – Genova - CIG 9339751E55 , CUP D31D20000580001 - ID 4542".

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in quanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, firmati digitalmente dalle parti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato A")
- il Computo Metrico Estimativo ("Allegato B"),
- Gli ulteriori allegati "C" e "D" di cui all'articolo 22 del presente contratto (check list DNSH).

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.



Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- il cronoprogramma;
- gli elaborati grafici progettuali, composti da:
 - Tav. 0.0 inquadramento urbanistico
 - Tav. 0.1 a_Rev. A_ aree di intervento _ piante di riferimento
 - Tav. 0.1 b_Rev. A_ aree di intervento _ pianta edificio
 - Tav. 0.2 stratigrafie rilevate sugli elementi strutturali _ planimetrie di riferimento
 - Tav. 0.3 _Rev. A_ stratigrafie rilevate sulle coperture _ planimetria di riferimento
 - Tav. 1.0 _Rev. A_ confronto tra la distribuzione prevista nel progetto di prevenzione incendi n. 607/00 del 09/02/2000 e la distribuzione effettivamente realizzata _ planimetria piano terra
 - Tav. 1.1 _Rev. A_ stato autorizzato prevenzione incendi _ planimetria piano terra
 - Tav. 1.2 _Rev. A_ stato rilevato dotazioni di prevenzione incendi _ planimetria piano terra
 - Tav. 1.3 _Rev. A_ adeguamento prevenzione incendi _ planimetria piano terra
 - Tav. 1.4 abaco porte _ planimetria piano terra
 - Tav. 1.5 abaco serramenti _ planimetria piano primo
 - Tav. 2.0 _Rev. A_ confronto tra la distribuzione prevista nel progetto di prevenzione incendi n. 607/00 del 09/02/2000 e la distribuzione effettivamente realizzata _ planimetria piano primo
 - Tav. 2.1 _Rev. A_ stato autorizzato prevenzione incendi _ planimetria piano



primo

- Tav. 2.2 _Rev. A stato rilevato dotazioni di prevenzione incendi _planimetria piano

primo

- Tav. 2.3 _Rev. A adeguamento prevenzione incendi _ planimetria piano primo
- Tav. 2.4 abaco porte _ planimetria piano primo
- Tav. 2.5 abaco serramenti – planimetria piano primo
- Tav. 3.0 _Rev. A confronto tra la distribuzione prevista nel progetto di prevenzione incendi n. 607/00 del 09/02/2000 e la distribuzione effettivamente realizzata _ planimetria

piano secondo

- Tav. 3.1 _Rev. A stato autorizzato prevenzione incendi _ planimetria piano secondo
- Tav. 3.2 _Rev. A stato rilevato dotazioni di prevenzione incendi _planimetria piano secondo
- Tav. 3.3 _Rev. A adeguamento prevenzione incendi _ planimetria piano secondo
- Tav. 3.4 abaco porte _ planimetria piano secondo

- Tav. 4.0 _Rev. A confronto tra la distribuzione prevista nel progetto di prevenzione incendi n. 607/00 del 09/02/2000 e la distribuzione effettivamente realizzata _ planimetria

piano terzo

- Tav. 4.1 _Rev. A stato autorizzato prevenzione incendi _ planimetria piano terzo
- Tav. 4.2 _Rev. A stato rilevato dotazioni di prevenzione incendi _planimetria piano

terzo

- Tav. 4.3 _Rev. A adeguamento prevenzione incendi _ planimetria piano terzo
- Tav. 4.4 abaco porte _ planimetria piano terzo
- Tav. 5.0 _Rev. A confronto tra la distribuzione prevista nel progetto di prevenzione incendi n. 607/00 del 09/02/2000 e la distribuzione effettivamente realizzata _ planimetria

piano quarto



- Tav. 5.1 _Rev. A stato autorizzato prevenzione incendi _ planimetria piano quarto
- Tav. 5.2 _Rev. A stato rilevato dotazioni di prevenzione incendi _planimetria piano quarto
- Tav. 5.3 _Rev. A adeguamento prevenzione incendi _ planimetria piano quarto
- Tav. 5.4 abaco porte _ planimetria piano quarto
- Tav. 5.5 abaco serramenti _ planimetria piano quarto
- Tav. 6.0 _Rev. A impianto elettrico _schema generale a blocchi
- Tav. 6.1 _Rev. A impianto elettrico _schemi unifilari
- Tav. 6.2 _Rev. A impianto elettrico _planimetria locali officine piano terra
- Tav. 6.3 Impianto di riscaldamento _modifica tubazioni
- Tav. 7.0 _Rev. A opere di manutenzione straordinaria alle coperture per intervento di efficientamento energetico _ planimetria coperture
- Tqv. 8.0 _Rev. A schede serramenti
- Tav. 9.0 sezione A-A'
- Tav. 10.0 sezione B-B'
- Tav. 11.0 sezione C-C'

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nella lettera d'invito, fanno parte integrante del contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L'importo contrattuale ammonta a Euro 1.065.188,14# (diconsi Euro unmilione-sessantacinquemilacentoottantotto/14, di cui:

- a) Euro 852.169,73# per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
- b) Euro 213.018,41# per oneri per la sicurezza;



L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo di cui alla lettera a) è stato ottenuto applicando il ribasso d'asta del 18,6070% offerto dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta pari a Euro 1.260.000,00#.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. dddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

Articolo 4 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Articolo 5 - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall'art.26 del Decreto Legge 50/2022.



In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante così come previsto dal D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii..

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022, sono previste nell'art. 26 del decreto "Aiuti" ulteriori risorse, individuate nei commi 6 e 7, a copertura delle procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto "Aiuti") e sino al 31 dicembre 2022.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile

Articolo 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal *Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore*, di cui all'articolo 6 del Capitolato speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.



Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", fermo restando il termine di esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, restano inderogabili in ogni caso le seguenti scadenze:

- inizio lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023,
- esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30 giugno 2026.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dalla Città Metropolitana di Genova, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta dal Geom. Simone Meringolo, abilitato secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.



L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

"- Tutte le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1 nei limiti di legge;

- Tutte le lavorazioni riconducibili alle categorie OS6, OS28, OS30 nei limiti di legge;

- Tutte le lavorazioni riconducibili alle categorie OG2, OG3, OG11, OG12, OS3, OS4, OS7, OS8, OS 18-A OS21, OS24, nei limiti di legge;

- Ponteggi nei limiti di legge;

- Noleggi nei limiti di legge;

Quota totale su importo contrattuale: come da legge".

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:



- a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 108/2021;
 - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
 - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
 - d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
 - 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.



La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Articolo 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi dell'articolo 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti



pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 l'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pre-pensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'articolo 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-



stenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 103 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021. potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 10 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui



all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a scarica;
trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitu-
me; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotra-
sporti; guardiania dei cantieri.

Articolo 11 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazio-
ne del Sindaco Metropolitan n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibile sul sito
SUA al seguente indirizzo:
<https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di im-
pegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub
contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di po-
lizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico
dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione



del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giu-



gno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 12 - Garanzie - Polizze assicurative

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Città Metropolitana di Genova;
- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: *è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;*
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da va-



riazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere:	Euro 1.299.529,53# (IVA compresa)
Opere esistenti:	Euro 1.000.000,00# (IVA compresa)
Demolizioni:(importo minimo)	Euro 85.500,00# (IVA compresa)
Responsabilità Civile per danni:	Euro 500.000,00#

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 13 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dall'articolo 207 del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 e dal Decreto Legge 77/2021 "Semplificazioni bis", corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non inferiore a Euro 300.000,00# (trecentomila/00).

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell'emissione della fattura di acconto.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua spe-

cifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'articolo 105 comma 13 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori*: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato

d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

- *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore*, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'edificio;
- alla prestazione delle garanzie di cui all'art.12 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera.

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 103 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La fattura dovrà riportare l'indicazione che "la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3"

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.



Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento salvo quanto previsto di seguito.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva



dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Articolo 14 - Tracciabilità dei pagamenti

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,



i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 15 - Penali e premio di accelerazione

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all' 1,00 (uno/00) per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro 1.065.19# per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

- a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;



- c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
 - d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
 - f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
- 2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
- a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, etc;
- 3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
- a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.
- La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
- 4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro 639,11# per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, vale a dire per :



- mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3 bis) .

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

Nel caso di accertate violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, per un periodo di dodici mesi l'appaltatore è escluso da ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC. L'esclusione si applica sia qualora partecipi in forma singola sia in raggruppamento temporaneo.

5) In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20%



(venti per cento) dell'importo contrattuale.

In deroga all'articolo 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le penali dovute per ritardati adempimenti di cui a tutti i punti precedenti non potranno superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del DL 77/2021.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al punto 1), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 16 - Modalità e termini di collaudo

I lavori oggetto dell'appalto sono soggetti a collaudo tecnico amministrativo che, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve aver luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due



anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'articolo 102 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 108 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione



anche parziale del contratto;

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;

9) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

10) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

11) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

12) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

13) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

14) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18 - Recesso



L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 109 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Articolo 19 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova.

Articolo 20 - Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati



al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 22 - Clausola "DNSH"

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list allegate al presente Contratto - ("Allegato C" e "Allegato D"), firmate digitalmente dalle parti.

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autova-



lutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021).

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il Decreto ministeriale del 7 marzo 2018.

Articolo 24 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel comune di Genova in Via G.T. Invrea 18/1, presso la sede legale dell'impresa .

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

Articolo 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.



Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto e ai relativi allegati viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica del contratto stesso e degli allegati, conservate agli atti:

- sul presente contratto: n. 9 contrassegni telematici da €16 n. 01201373583981, 01201373583979, 01201373583968, 01201373583957, 01201373583946, 01201373583935, 01201373583924, 01201373583913, 01201373583902 emessi il 03/03/2022

- sull'Allegato A: n.39 contrassegni telematici da €16 n. 01201373583890, 01201373583888, 01201373583877, 01201373583866, 01201373583855, 01201373583844, 01201373583833, 01201373583822, 01201373583811, 01201373583800, 01201373583797, 01201373583786, 01201373583775, 01201373583764, 01201373583753, 01201373583742, 01201373583731, 01201373583720, 01201373583719, 01201373583708, 01201373583695, 01201373583684, 01201373583673, 01201373583662, 01201373583651, 01201373583640, 01201373583639, 01201373583628, 01201373583617, 01201373583605, 01201373583593, 01201373583582, 01201373583571, 01201373583560, 01201373583559, 01201373583548, 01201373583537, 01201373583526, 01201373583514 emessi il 03/03/2022

- sull'Allegato B : n.15 contrassegni telematici da €1 n. 01210020870332, 01210020870321, 01210020870310, 01210020870309, 01210020870297, 01210020870286, 01210020870275, 01210020870263, 01210020870252,



01210020870241, 01210020870230, 01210020870229, 01210020870218,
01210020870207, 01210020870195 emessi il 03/05/2022;

- sull'Allegato C : n.1 contrassegno telematico da €.16 n. 01201373583503
emesso il 03/03/2022;

- sull'Allegato D : n.1 contrassegno telematico da €.16 n. 01201373583491
emesso il 03/03/2022

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metro-
politana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ot-
temperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà re-
gistrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto
Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le
quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città metropolitana di Genova: Dott. Paolo Sinisi

Per l'Appaltatore: Geom. Pasquale Meringolo